

STATUTO FONDAZIONE LAMMA ETS

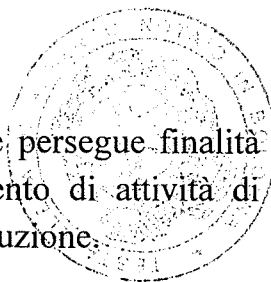
Titolo I – Profili generali

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

1. La Fondazione “Adele e Fernanda Lamma” trae origine dalle disposizioni testamentarie della Signora Fernanda Lamma fu Luigi in data 06/05/1940, con le quali Ella volle dar vita ad un Ente che, ispirandosi alla tradizione cattolica di attenzione ai bisogni della famiglia e dei ceti sociali più deboli, avesse per scopo l’educazione dei fanciulli.
2. Con R. D. 30/12/1942 la Fondazione veniva eretta “ente morale”; a decorrere dal 3 settembre 2002, la Fondazione è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Emilia – Romagna (D.P.G.R. n. 242/2002).
3. Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà “FONDAZIONE ADELE E FERNANDA LAMMA – Ente del Terzo Settore” (o anche, in forma breve, “FONDAZIONE ADELE E FERNANDA LAMMA - ETS” o “FONDAZIONE LAMMA - ETS”) e la Fondazione utilizzerà, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.
4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO).
5. L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità, scopi e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro né diretto, né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo, formativo e di istruzione.
2. In sintonia con le volontà della Fondatrice, essa ha per scopo di educare bambini e adolescenti, attraverso la gestione di servizi volti a favorire il più equilibrato sviluppo della loro personalità anche attraverso la cura della dimensione spirituale. Questi principi vengono declinati nel progetto educativo e negli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:



Marco Bassi

Elena Festa

- a. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali:
- i. gestione di scuole dell'infanzia e primaria;
 - ii. gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo e di durata temporanea;
 - i. promozione e gestione di iniziative e servizi educativi rivolti ai minori, al fine di promuovere la socializzazione e la formazione;
 - ii. organizzazione e gestione di iniziative, quali attività di gruppo e laboratori, al fine di promuovere lo sviluppo di abilità, attitudini nonché la crescita delle competenze di base;
- b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:
- i. gestione di servizi educativi extrascolastici, quali attività di sostegno e aiuto allo studio, rivolti ai minori in difficoltà;
 - ii. iniziative finalizzate a favorire la scolarizzazione e il coinvolgimento in ambito scolastico-educativo;
 - iii. organizzazione e gestione di servizi di doposcuola;
 - iv. iniziative solidaristiche rivolte ai minori e ai nuclei familiari in difficoltà, anche tese al sostegno della genitorialità in ambito educativo;
 - v. attività e servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- c. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali:
- i. Organizzazione di eventi culturali a scopo ricreativo, rivolti ai minori e alle loro famiglie, finalizzati alla aggregazione e al coinvolgimento degli utenti;
 - ii. organizzazione e promozione di convegni e incontri, anche rivolti ai nuclei familiari dei minori, tesi all'approfondimento e divulgazione di temi quali la crescita, la formazione dei minori e il rapporto con la genitorialità;

- iii. iniziative culturali e artistiche finalizzate alla crescita culturale.
- iv. iniziative solidaristiche e incontri di condivisione, finalizzati a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- v. iniziative e servizi finalizzati a promuovere la responsabilità genitoriale.

4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

5. La Fondazione, per le proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, con particolare riferimento alle realtà sociali ed ecclesiali del territorio e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Titolo II – Patrimonio, risorse, esercizio sociale e volontari

Art.3 – Patrimonio

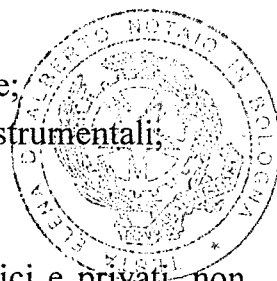
1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.4 – Risorse

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
 - a. entrate derivanti dal patrimonio;
 - b. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse;
 - c. entrate derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali;
 - d. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
 - e. contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - f. elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - g. altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

Art.5 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal giorno 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano



1. L'incarico di Notaio

Elisa Testa

necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione ai sensi del presente Statuto.

3. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 6 - Volontari

1. La Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. I volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, per il tramite della Fondazione devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Titolo III – Organi

Art. 7 – Organi

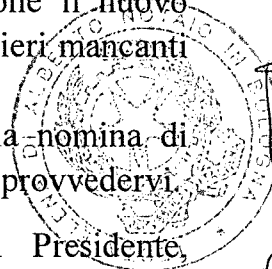
1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) l'Organo di Controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - 1) un membro nominato dal Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Casalecchio di Reno;
 - 2) un membro nominato dal Parroco della Parrocchia di S. Martino di Casalecchio di Reno;
 - 3) un membro nominato dal Parroco della Parrocchia di S. Lucia di Casalecchio di Reno;
 - 4) due membri nominati dal Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno.
2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo, chiede agli enti di cui al comma 1 di provvedere alla nomina del/i membro/i del Consiglio di Amministrazione di propria competenza.
5. Entro 30 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente uscente convoca la prima riunione del nuovo organo.
6. Se a quella data alcuni degli enti di cui al comma 1 non hanno provveduto a nominare i Consiglieri di propria competenza, nella prima riunione il nuovo Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione dei consiglieri mancanti che restano in carica fino alla nomina da parte degli enti competenti.
7. In tale ipotesi gli enti che non hanno provveduto ad effettuare la nomina di competenza nei termini sopra indicati vengono nuovamente invitati a provvedervi.
8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, individuandolo tra i tre membri nominati dalle Parrocchie, e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.
9. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.



Luca Borelli

Elisa Pata

10. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente o, in caso di assenza, il Vicepresidente o il membro più anziano di età, entro trenta (30) giorni, invita l'ente competente alla nomina ad indicare il/i membro/i in sostituzione, che resterà/anno in carica sino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione.
11. Laddove si verifichi l'assenza della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e si dovrà procedere alla nomina ex novo dell'organo, ai sensi del presente Statuto.

Art. 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività di interesse generale svolte nonché per il funzionamento della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.
5. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente, e dovrà essere firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito Libro.
6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

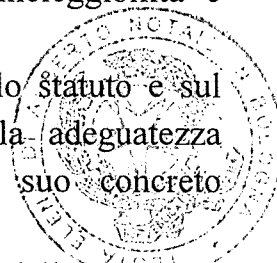
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento di almeno tre (3) componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le delibere sono assunte con voto palese.

Art.10 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di urgenza, il Presidente può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne successivamente al medesimo organo che deve essere convocato entro breve termine, per la ratifica.
3. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare il Consiglio di Amministrazione, che presiede.
4. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
5. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 11 – Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.
2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di controllo.
1. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla ~~adeguatezza~~ dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.
3. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.



Luca Borsari

Stefano

4. L'Organo di Controllo dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato.
5. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.
6. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 12 – Libri sociali

1. La Fondazione deve obbligatoriamente tenere il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e il registro dei volontari, se esistenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso

Titolo IV- Modifiche statutarie, estinzione e norma di rinvio

Art. 13 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche dello statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni di fusione, scissione e trasformazione della Fondazione sono equiparate a quelle di modifica dello statuto.

Art. 14 - Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un ente del terzo settore, che svolga una analoga attività istituzionale, indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e alle altre norme applicabili in vigore.

